



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sul Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in tema di «Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per il biennio 2019-2020 per il personale dei livelli I-III».

Il giorno 20 dicembre 2022 alle ore 15:00 in Roma, presso la Presidenza dell'INFN, si sono incontrate le delegazioni dell'INFN e quelle delle OO.SS. abilitate alla trattativa integrativa per discutere l'ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo al biennio 2019-2020.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo dell'ipotesi di accordo sul Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in tema di «Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per il biennio 2019-2020 per il personale dei livelli I-III».

Per l'INFN:

Il Presidente della Delegazione trattante

Dott. Pierluigi Campana

Il Direttore Generale

Dott. Nando Minnella

Componente Delegazione

Prof. Oscar Adriani

Il Direttore della Direzione Risorse Umane

Dott. Renato Carletti

Per le OO.SS.:

FLC CGIL

CISL Scuola

Federazione UIL Scuola RUA

Gilda FGU Anpri

SNALS CONFISAL

ANIEF EPR



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

ANNUALITÀ 2019-2020 PER IL PERSONALE DEI LIVELLI I - III

Sommario

ART. 1.	PREMESSA	3
ART. 2.	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3.	COSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	3
ART. 4.	DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO	3
ART. 5.	EVENTUALI ECONOMIE	5
ART. 6.	DECORRENZA	5

rec
la
10
[Handwritten signatures]

UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1. Premessa

La presente Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di seguito definito Ipotesi di CCNI) si propone lo specifico obiettivo di riconoscere concretamente l'impegno di tutto il personale ricercatore e tecnologo coinvolto nelle attività scientifiche dell'Istituto, con meriti riconosciuti in tutto il mondo sia per i risultati scientifici conseguiti, che per le posizioni di responsabilità ricoperte nelle più prestigiose istituzioni europee di ricerca. Nella predisposizione del CCNI si è tenuto anche conto delle sfide e dei progetti scientifici che l'Istituto ha affrontato nel triennio, ai quali il personale ricercare e tecnologo ha risposto con grande professionalità e dedizione.

Art. 2. Oggetto e campo di applicazione

La presente Ipotesi di CCNI, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) relativo al personale del comparto istruzione e ricerca triennio 2016 - 2018, nonché dell'articolo 40-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica al personale dipendente dell'INFN dei livelli dal I al III.

Art. 3. Costituzione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio

L'ammontare complessivo del fondo per il trattamento accessorio per il personale dei livelli I - III relativamente alle annualità 2019-2020 è stato costituito con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto n. 16480 del 30 novembre 2022 e ammonta rispettivamente a Euro 4.023.393,64 per il 2019 e a Euro 4.145.979,26 per il 2020.


Art. 4. Distribuzione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio

1. Il fondo del trattamento accessorio, di cui all'art. 3 del presente CCNI, è ripartito tra gli istituti del trattamento economico accessorio previsti dall'art. 9 del CCNL del 21 febbraio 2002 biennio economico 2000 – 2001. La seguente tabella riporta in dettaglio la distribuzione del fondo per il biennio 2019-2020:

Tabella 1 - Distribuzione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio

Voci salario accessorio	2019	2020
Indennità di valorizzazione professionale	€ 2.280.000,00	€ 2.360.000,00
Indennità per oneri specifici	€ 1.378.000,00	€ 1.430.000,00
Indennità di responsabilità (art. 10 CCNL 7.4.06)	€ 160.000,00	€ 160.000,00
Indennità direzione strutture (art.9 CCNL 1996-1997)	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Indennità attività fuori sede (Obiettivi speciali)	€ 35.393,64	€ 25.979,26
Totale	€ 4.023.393,64	€ 4.145.979,26

2. L'indennità di valorizzazione professionale, di cui all'art. 8 del CCNL del 21 febbraio 2002 biennio economico 2000 – 2001 e aggiornata secondo i contratti successivi, non è ascritta dai CCNL alla competenza della contrattazione integrativa e pertanto è qui riportata al solo scopo di semplice richiamo all'Istituto e senza alcun valore dispositivo.



3. L'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, prevista dall'art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio) i cui criteri di attribuzione sono stabiliti dalla contrattazione integrativa, resta invariata.
4. L'indennità di responsabilità, di cui all'art. 10 del CCNL del 7 aprile 2006 quadriennio e biennio economico 2002 – 2003, è attribuita al personale tecnologo a cui è affidato un incarico comportante una specifica responsabilità prevista nei disciplinari organizzativi dell'INFN. La seguente tabella riporta in dettaglio gli importi mensili correlati al livello e al tipo di responsabilità ricoperta:

Tabella 2 - Importi mensili dell'indennità di responsabilità

Responsabilità	Livello	Indennità art. 10
Vice Direttore Generale (VDG) AC	I	€ 1.941,83
Direttore di Direzione AC con incarico di VDG	I	€ 1.496,34
	II	€ 1.271,89
	III	€ 1.081,10
Direttore di Direzione AC	I	€ 1.360,31
	II	€ 1.156,26
	III	€ 982,82
Direttore di Direzione Servizi Informativi AC	I	€ 1.048,79
	II	€ 891,47
	III	€ 757,75
Direttore di Servizio Professionale AC	I	€ 873,87
	II	€ 742,79
	III	€ 631,37
Vice Direttore di Direzione, Direttore di Divisione AC	I	€ 850,34
	II	€ 684,28
	III	€ 563,56
Responsabile di Servizio (AC e Presidenza)	I	€ 773,04
	II	€ 622,07
	III	€ 512,33
Responsabile di Ufficio (AC e Presidenza)	I	€ 537,77
	II	€ 416,99
	III	€ 329,20

L'indennità di cui al presente comma non può cumularsi con le indennità previste per incarichi di Direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca ai sensi dell'art. 22 del DPR 171/91 e di quelle di strutture di particolare rilievo di cui all'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio).

5. L'indennità di direzione di struttura di particolare rilievo, di cui all'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), è attribuita ai ricercatori e tecnologi cui è affidata la direzione di strutture tecniche e scientifiche, particolarmente rilevanti, previste nei provvedimenti organizzativi delle strutture dell'Istituto. L'indennità termina di essere corrisposta alla cessazione della responsabilità e può cumularsi, ad eccezione dell'indennità di cui al comma 4 del presente articolo, con altre indennità previste dal presente contratto o con altre previste da altre disposizioni normative o contrattuali in vigore. L'importo dell'indennità è attribuito sulla base del livello di inquadramento e sul tipo di responsabilità come da seguente tabella:




Tabella 3 - Importi mensili dell'indennità di direzione

Responsabilità	Livello	Indennità art. 9
Direttore Laboratorio Nazionale	I	€ 1.075,95
	II	€ 914,56
Direttore Sezione	I	€ 645,57
	II	€ 548,73
Direttore Centro Nazionale	I	€ 537,98
	II	€ 457,28
Direttore Divisione Laboratori Nazionali, Responsabile Unità Funzionali Laboratori Nazionali e Centro Nazionale, Responsabile Servizio Centro Nazionale	I	€ 100,83
	II	€ 100,83
	III	€ 100,83

6. L'indennità attività fuori sede (obiettivi speciali) viene riconosciuta al personale che svolge una attività fuori sede, nell'ambito di uno specifico progetto di ricerca o esperimento di interesse strategico per l'Istituto, presso un Laboratorio Nazionale dell'Istituto o presso il sito di Capo Passero (Siracusa) e trovano fondamento nel comma 4, lettera f) dell'art. 68 del CCNL 2016-2018. Il requisito del "fuori sede" si verifica se il Laboratorio interessato è situato in una Provincia o Città Metropolitana diversa dalla sede di appartenenza del dipendente.

Tabella 4 - Importi giornalieri dell'indennità attività fuori sede

Strutture INFN	Importo giornaliero
LNGS	€ 45,00
LNF, LNS, LNL e Sito Capo Passero	€ 35,00

Per le modalità applicative dell'indennità si fa riferimento a quanto previsto dalla circolare n. 9167 emanata dall'Istituto in data 16 luglio 2013.

Art. 5. Eventuali economie

Le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità di cui all'art. 4 comma 1 saranno destinate a tutto il personale sulla base dei risultati raggiunti.

Art. 6. Decorrenza

La presente ipotesi di CCNI entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005, nonché dell'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5/11/2019
 Firma qui il testo
 Pag. 5 a 5
 [Handwritten signatures and initials]



Nota a verbale

FGU-ANPRI ritiene di sottoscrivere la sola ipotesi di accordo per l'annualità 2018 del salario accessorio I-III in vista della prossima sottoscrizione del CCNL (2019-2021) che introdurrà nuovi fondi e nuove regole per il salario accessorio. Questo per evitare di dover rivedere gli accordi per gli anni 2019 e 2020 una volta che sarà approvato il nuovo CCNL - previsto a breve - e considerando che tale scelta non impedisce la distribuzione dei nuovi valori dell'IOS e delle nuove indennità anche per gli anni successivi al 2018.

FGU